

contenziosa.

E' quindi necessario affrontare il problema della chiusura della presente procedura, così come di tutte le altre che si trovano nella medesima condizione.

#### DISPOSIZIONE DI CHIUSURA IMMEDIATA

Alla luce delle considerazioni che precedono, il curatore vorrà celermente - nei casi di maggior complessità anche richiedendo autorizzazione alla coadiuzione da parte di professionista in possesso delle necessarie capacità - predisporre un apposito documento finalizzato alla previsione delle attività da praticarsi - una volta chiusa la procedura ex art. 118 co. II L.F. - all'esito della definizione del motivo fin qui ritenuto, impropriamente, come "impeditivo alla chiusura".

Il termine fissato per il deposito del piano di chiusura in pendenza di attività liquidatorie è di **gg. 90**, da considerarsi perentorio.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione del piano sarà depositato il rendiconto di gestione ex art. 116 L.F.

**Ove la procedura** si trovasse ferma senza che vi siano attività liquidatorie in corso, il termine per il deposito del rendiconto finale è di **gg. 20**.

**Ove la procedura** non avesse ancora terminato la liquidazione di beni immobili, il curatore procederà alle vendite in modalità telematica asincrona, valendosi quale coadiutore, di "aste giudiziarie s.p.a.", come gestore della vendita telematica, seguendo il protocollo pubblicitario stabilito in materia di esecuzioni, con le modalità seguenti:

1. procedendo ad un nuovo esperimento entro **gg. 90**, con cauzione pari al 10% del prezzo base, a pena di inammissibilità dell'offerta;
2. procedendo ad effettuare ulteriori esperimenti fin quando necessari, entro i 60 giorni successivi a quello rimasto deserto, con prezzo ribassato del 25% e arrotondato a € 1.000,00 superiori; analogamente, con cauzione pari al 10% del prezzo base, a pena di inammissibilità dell'offerta;
3. il curatore è autorizzato alla nomina di tecnico di fiducia per attendere alle visite dell'immobile.

Il mancato riscontro sarà partecipato al Collegio ai sensi dell'art. 104 ter co. X L.F. per l'adozione dei provvedimenti ritenuti eventualmente necessari.

Teramo, 02/05/2024

Il Giudice Delegato  
Flavio Conciatori



CONCIATORI FLAVIO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
02.05.2024 09:41:43  
GMT+01:00